

P.U. 52-1/2025

Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

nel procedimento n. 52 /-12025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da **FRANCESCA BORZI E ROBERTO IGNARRA**

-ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Letto il ricorso proposto da **FRANCESCA BORZI E ROBERTO IGNARRA** (quali membri della stessa famiglia ai sensi dell'articolo 66 C.C.I), per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono attualmente residente in Grosseto (frazione Istia d'Ombrone) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso l'ingente indebitamento complessivo di oltre 400.000,00 euro;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C, Avv. Fiacchi;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Fiacchi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

rilevato che i ricorrenti hanno dato atto della pendenza, innanzi al Tribunale di Grosseto, della procedura esecutiva immobiliare R.G.EI. 17/2024 (avente ad oggetto l'immobile di cui sono proprietari), con asta fissata per il giorno 9.7.2025;

considerato che la finalità dello strumento è quella, per il ricorrente, di liquidare l'intero patrimonio in favore dei creditori concorsuali al fine di ottenere l'esdebitazione (laddove ne ricorrano i presupposti), nonché quella di salvaguardare il concorso tra i creditori, finalità che costituisce un non secondario obiettivo della liquidazione controllata, con conseguente necessità di contemperare i tempi di realizzo dell'attivo con il contenimento dei costi della procedura;

ritenuto altresì di autorizzare in via d'urgenza il liquidatore a subentrare nella procedura esecutiva immobiliare già incardinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 (che richiama l'art.150 CC.II.), 275 comma 2 (che richiama l'art. 216 CC.II.), 272 comma 2 (che richiama l'art. 213 comma 3 CC.II.) e 274 comma 1

CC.II., al fine di evitare un utilizzo strumentale e dilatorio dell'istituto laddove il ricorso venga depositato nell'imminenza dell'asta già fissata ed al fine di ottimizzare l'attività già svolta nell'ambito della procedura esecutiva;

ritenuto pertanto che, nella specie, sussistano i presupposti per autorizzare in via d'urgenza il nominando liquidatore ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare già incardinata con asta fissata per il giorno 9.7.2025 al fine di proseguire la stessa e di acquisire così l'eventuale ricavato della vendita;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento del ricorrente e della propria famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

ritenuto di nominare liquidatore lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **FRANCESCA BORZI E ROBERTO IGNARRA**;

2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini.

3) Nomina liquidatore l'avv. Alessio Fiacchi.

4) Ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti. Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, **disponendo in via d'urgenza che il Liquidatore intervenga, al fine di proseguirla, nella procedura esecutiva immobiliare R.G.El. 17/2024 pendente presso il Tribunale di Grosseto con asta fissata per il giorno 9.7.2025.**

8) Dispone che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.

Manda la cancelleria di notificare ai ricorrenti e di comunicare con urgenza al liquidatore, all'OCC ed al G.E. della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Grosseto con R.G.EI. 17/2024.

Grosseto, 19.06.2025

Il Presidente Relatore
Dott.ssa Claudia Frosini

